

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII (EX IX) CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del RGAC dell'anno 2013, avente ad oggetto Contratti bancari (deposito bancario, etc) decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa

TRA

SRL

Attore

E

BANCA

Convenuto

CONCLUSIONI: Come in atti

FATTO E DIRITTO

1.1. La domanda di parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di C/C omissis (estinto) e del c/c omissis (affidato), dell'illegittimità degli addebiti per interessi usurari ed anatocistici, per differenze di valuta, per commissioni di massimo scoperto, la richiesta di rideterminazione del saldo, la richiesta di correzione della segnalazione operata dalla banca alla Centrale Rischi. Parte convenuta deduce l'infondatezza della domanda, assumendo che la gestione del conto è sempre stata conforme alle prescrizioni contrattuali e che il contratto è stato stipulato in osservanza della disciplina applicabile *ratione temporis*. Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., su concorde richiesta delle parti ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.*

1.2. La domanda di parte attrice sembra fare solo apparentemente riferimento alla disciplina negoziale del rapporto, e cita a conforto gli esiti di una perizia stragiudiziale citata. Tale perizia, come si evince da quanto espresso dell'atto di citazione e dalla sua diretta lettura, presuppone l'assenza di una valida pattuizione della capitalizzazione trimestrale e di qualsiasi valida regolamentazione delle voci che si assumono illegittimamente addebitate; l'atto di citazione e la perizia, dopo avere esposto concetti generali su alcuni temi di attualità nel contenzioso bancario, riportano in modo meramente assertivo le somme che sarebbero dovute a parte attrice a titolo di indebito per usura oggettiva, usura soggettiva, interessi anatocistici. Le ragioni poste a fondamento della domanda pertanto non hanno alcun riscontro documentale e sono del tutto generiche.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Maria Pia De Lorenzo, n. 10399 del 16 maggio 2018

1.3. Proseguendo nel merito del giudizio deve peraltro rilevarsi in punto di onere prova che parte attorea al fine di chiedere l'accertamento delle nullità delle clausole dei contratti bancari non ha gli estratti né i contratti di apertura di entrambi i conti né gli estratti conto precedenti. Come ricordato stata allegata una perizia econometrica e svariati fogli di calcolo.

1.4 In tali condizioni la giurisprudenza di merito, anche di questa sezione, cui questo giudice intende uniformarsi, ha ritenuto, la difficoltà di individuare il *petitum* della causa, atteso che l'attore ha ommesso di produrre il contratto di apertura di credito e di conto corrente del quale chiede dichiararsi l'invalidità, rendendo, così, impossibile valutare sia la presunta contrarietà del comportamento della Banca con riferimento alle clausole sottoscritte in contratto, sia il quantum del quale egli sarebbe a credito, non potendosi fare riferimento ad una data di apertura del conto, anche al fine della valutazione di eventuale prescrizione, come pure dedotta da parte convenuta.

Alla luce infatti del consolidato principio processuale circa l'onere della prova, la giurisprudenza ha statuito: che l'assenza della necessaria documentazione, della quale l'attore avrebbe dovuto avere copia —altrimenti non avrebbe potuto elaborare i predetti fogli di calcolo — non consente di ritenere esaustivo il *petitum*, anche in considerazione del fatto che lo stesso attore ha concluso, in atto di citazione, per dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra la parte attrice e la banca, senza produrre, si ribadisce il contratto stesso, ne fornire, quantomeno, le clausole che sarebbero invalide. Pertanto, deve ribadirsi come non è possibile configurare una decisione giudiziale circa l'invalidità di un documento o la nullità di alcune clausole senza averne esaminato il contenuto, poiché "è fuor di dubbio" che spetti al correntista-attore allegare le ragioni di presunta illegittimità e dare dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo asserito contenuto illegittimo, per cui non è possibile supplire a tale onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso una istanza di Ctu contabile.

1.5 Deve rilevarsi in punto di onere della prova che non sia possibile sopperire alla mancanza di prova ricorrendo all'art. 210 c.p.c. La norma in questione richiama l'art. 118 c.p.c. quanto al presupposto di ammissibilità e quindi occorre che siano documenti "*indispensabili per conoscere i fatti di causa*". E i documenti richiesti potrebbero anche essere indispensabili per accertare i fatti di causa, avendo riguardo alla prospettazione attorea: solo con essi si desumerebbe infatti la prova dell'assedia nullità.

L'ostacolo però all'ammissibilità di siffatti documenti sta nella considerazione che se si dovesse autorizzare un uso generalizzato dell'art. 210 c.p.c., significherebbe ammettere cause di natura esplorativa: sulla mera supposizione dell'esistenza che di nullità contrattuali e si chiedo che siano provati ex art. 210 c.p.c.. Inoltre deve ricordarsi che l'attore — correntista ha la possibilità di chiedere prima del giudizio alla propria banca di fornire tutta la documentazione concernente il rapporto contrattuale che intercorre con la stessa ex art. 119 T.U.B. e se del caso potrebbe ottenerla, in ogni caso, con l'ingiunzione, quando dia prova della sua esistenza, cui poi potrebbe seguire il ricorso all'esecuzione forzata nella forma della consegna di cosa mobile. Peraltro il predetto articolo limita l'obbligo di conservazione per la banca della documentazione relativo al contratto ai dieci anni precedenti; come a dire che per i documenti più risalenti — come nel caso in esame - sarebbe a maggior ragione esclusa la possibilità di ricorrere all'art. 210 c.p.c. in presenza di opposizione della banca. Nel caso di specie l'attore da un lato predisponendo perizie giudiziali che ricostruivano il rapporto in questione e dall'altro inviava la richiesta ex art. 119 TUB per email alla quale la banca rispondeva con nota del 06/09/2013 dichiarando che avrebbe provveduto all'invio della documentazione richiesta al costo forfetario di euro 300,00 ma il cliente non riscontrava.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Maria Pia De Lorenzo, n. 10399 del 16 maggio 2018

1.6 A tali condizioni appare evidente che il cliente fosse stato posto nella condizione di ottenere la documentazione contabile richiesta prima dell'inizio del giudizio a condizioni economiche del tutto affrontabili. L'ulteriore scelta processuale di non rendere noto al giudicante se l'importo del servizio di invio della documentazione, ossia il costo dell'operazione fosse da considerarsi proibitivo o comunque troppo gravoso in relazione alle condizioni economiche del cliente non consente di apprezzare l'indispensabilità del ricorso alla richiesta di ordine di esibizione fatta nel corso del giudizio. La richiesta ex art. 210 c.p.c. è pertanto inammissibile.

1.7 Devono essere rigettate le rimanenti domande: quella risarcitoria è del tutto generica ed in ogni caso assorbita all'esito della decisione; quella di correzione della segnalazione alla Centrale Rischio è formulata in modo ipotetico, non avendo parte attrice dichiarato quale sia il contenuto della segnalazione di cui chiede la correzione.

1.8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della circostanza che la fase istruttoria non si è tenuta e che le questioni affrontate si inseriscono in una contenzioso caratterizzato da serialità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
rigetta tutte le domande attoree;
condanna SRL, in persona del l.r.p.t., attore in proprio e in qualità al pagamento delle spese processuali a favore di BANCA nella misura di euro 6.000,00 oltre imposte, accessori e rimborso spese generali come per legge.

Roma, lì 16/05/2018

IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*